

*Studio Legale Bellomo*

**ECC.MO TRIBUNALE DI CATANIA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 CPC**

**CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO *INAUDITA ALTERA PARTE***

**E ISTANZA DI NOTIFICAZIONE**

Per la sig.ra **Indelicato Angela**, nata in Agrigento il 4.3.1977, residente a Favara (AG) nella via A. De Curtis n. 1, C.F. NDL NGL 77C44 A089 I, ed ivi elettivamente domiciliata nella via Roma n. 58 presso lo studio dell'Avv. Rosalinda Bellomo (c.f. BLLRL77A50A089G) del foro di Agrigento che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente giusta procura in calce al presente atto, i quali chiedono di ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi: fax 092232189, pec [rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it](mailto:rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it)

**CONTRO**

**-MIUR- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (CF. 80185250588), in persona del Ministro p.t. con sede in Roma (00153) v.le Trastevere n. 76/A;

**-USR-Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente pro tempore (C.F. 80018500829), con sede in Palermo (90146), via Fattori n. 60;

**-USR Sicilia- Ufficio VII Ambito Territoriale di CATANIA**, c.f. 80008730873 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Catania (95131) , via P. Mascagni n.52;

**-USR Sicilia- Ufficio V- AMBITO TERRITORIALE DI AGRIGENTO**, in persona del Dirigente pro tempore, (CF. 80004660843) con sede in Agrigento (92100) v.le Leonardo Da Vinci n. 2;

**-USR Sicilia- Ufficio VI- AMBITO TERRITORIALE DI CALTANISSETTA E ENNA-**, in persona del Dirigente pro tempore, (CF. 92037830855), con sede in Caltanissetta (93100) via Nino Martoglio n.1;

Avv. Rosalinda Bellomo  
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)  
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077  
Pec [rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it](mailto:rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it)



Tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in persona del legale rappresentante p.t. (95127) Via Vecchia Ognina 149

### **E NEI CONFRONTI**

di tutti i docenti controinteressati che abbiano presentato domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria per l'anno scolastico 2020/21 presso la provincia di Agrigento e presso la provincia di Caltanissetta e di tutti i docenti che sono stati immessi in ruolo da G.M. e GAE nell'as 2020/2021 nelle province di Agrigento e Caltanissetta, nonché nei confronti dei docenti controinteressati che abbiano presentato domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2021/22 presso la provincia di Agrigento o presso la provincia di Caltanissetta e dei docenti che sono stati immessi in ruolo da GAE e G.M. nell'a.s. 2021/22 nelle province di Agrigento e Caltanissetta;

#### **per la declaratoria**

- del diritto al trasferimento interprovinciale (mobilità territoriale) per la scuola primaria della ricorrente a far data dall'a.s. 2020/21 presso la provincia di Agrigento o, in subordine, presso la provincia di Caltanissetta, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda;
- del diritto al passaggio di ruolo per la scuola dell'infanzia (mobilità professionale) della ricorrente a far data dall'a.s. 2021/22 presso la provincia di Agrigento o, in subordine, presso la provincia di Caltanissetta, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda;

### **PREVIO ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE**

- del provvedimento avente ad oggetto la pubblicazione del bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola primaria per l'ambito territoriale della provincia di Agrigento e della provincia di Caltanissetta a.s. 2020/2021 di cui all'O.M. del 23.03.2020 che prevedono altresì l'accantonamento dei posti per le immissioni in ruolo e di tutti gli atti ad esso conseguenziali;
- del provvedimento avente ad oggetto la pubblicazione del bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo della scuola infanzia per l'ambito territoriale della provincia di Agrigento e quello di Caltanissetta a.s. 2021/2022 di cui all'O.M. del 29.03.2020 che prevedono altresì l'accantonamento dei posti per le immissioni in ruolo e di tutti gli atti ad esso conseguenziali;

Avv. Rosalinda Bellomo  
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)  
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077  
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



- dei provvedimenti conclusivi della procedura di mobilità 2020/2021 e 2021/2022, con accertamento della inefficacia o nullità dell'art. 8 del CCNL 2019-2022 nella parte in cui non destina tutti i posti vacanti e disponibili alle operazioni di mobilità professionale e territoriale del personale docente in organico, accantonandoli per le nuove assunzioni;
- dei provvedimenti conclusivi della procedura di mobilità 2020/2021 e 2021/2022, con accertamento della inefficacia o nullità dell'art 13 co. 1 punto 4 del CCNL 2019-2022, nella parte in cui non riconosce il diritto di precedenza ai docenti che si sottopongono a mobilità territoriale e/o professionale che assistono genitori con disabilità grave;

### IN FATTO E IN DIRITTO

Mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l'USR per la Lombardia, la sig.ra Indelicato Angela è stata assunta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con la qualifica funzionale di docente di scuola primaria e decorrenza giuridica dal 01.09.2010 (Cfr. Contratto a tempo indeterminato Indelicato, doc. all.to n.1).

L'insegnante, dopo una prima assegnazione presso la scuola primaria Sciviero, sita in Brughiero (MI) (cod. mecc. MIEE8AM01Q), è attualmente titolare e presta servizio in qualità di insegnante di scuola primaria presso l'I.C. Campanella Sturzo di Catania (cfr. Attestazione di servizio Indelicato, doc.all.to n. 2).

Al fine di essere trasferita nella propria provincia di residenza e, dunque, di conseguire il diritto al ricongiungimento familiare e poter assistere il proprio genitore invalido ex art. 3 co. 3 L. 104/1992, la sig.ra Indelicato ha presentato istanza di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria su posto comune, per l'a.s. 2020-2021 alla quale ha allegato, altresì, dichiarazione di assistenza per L. 104 del 09.04.2020 con annesso verbale di riconoscimento di "*handicap in situazione di gravità*" ex comma 3 art. 3 L. 104/1992 redatto dalla Competente Commissione medica (cfr. Verbale di riconoscimento l. 104/1992 del 2.10.2012 nei confronti di Nobile Santa, doc.all.to n. 3).

Le quindici sedi di preferenze indicate dalla deducente erano tutte ricomprese nella provincia di Agrigento e nella provincia di Caltanissetta (cfr. Istanza di trasferimento per la scuola primaria 2020-2021, cfr. doc. all.to n. 4).



A riscontro dell'istanza *de qua*, l'insegnante ha ottenuto l'attribuzione **di complessivi 124 punti**, di cui 112 punti quale punteggio base, 6 punti quale punteggio figli, e ulteriori 6 punti quale punteggio aggiuntivo per il comune raggiungimento (cfr. Lettera di notifica trasferimento primaria 2020-2021, doc. all.to n. 4 bis).

Senza timore di smentita, il punteggio attribuito avrebbe consentito all'odierna ricorrente di ottenere il trasferimento in una delle quindici sedi di preferenza indicate nella relativa istanza. Pur tuttavia, i posti ambiti dall'insegnante sono stati ingiustamente assegnati a docenti con minore esperienza a causa dell'illegittimo accantonamento dei posti disponibili operato dal MIUR per le immissioni a ruolo.

Invero, per l'anno scolastico 2020/2021, in attuazione dell'art. 8, comma 5 CCNI il Miur ha proceduto all'accantonamento dei posti per le immissioni in ruolo sottraendoli, in tal modo, alle operazioni di mobilità interprovinciale.

In violazione della normativa vigente, infatti, la disciplina di cui all'art. 8 co. 5 CCNI ha previsto che *“Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali”*. Il medesimo articolo 8, al comma 6 ha precisato che *“Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: -a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale; - a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale; - a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).”*

In applicazione dell'articolo riportato, dunque, l'amministrazione ha ritenuto di non dovere accogliere l'istanza di trasferimento per l'a.s. 2020-2021 proposta dalla ricorrente in quanto il posto preteso da quest'ultima non è stato ritenuto compreso all'interno del 30% (delle percentuali) dei posti vacanti suscettibili di essere coperti con le operazioni di mobilità interprovinciale.



Com'è evidente, il *modus operandi* adottato dall'amministrazione, oltre a limitare gravemente la platea delle possibilità di trasferimento nelle sedi indicate in domanda presso cui la ricorrente ha chiesto il trasferimento ha determinato, altresì, una grave discriminazione rispetto ad altri pubblici dipendenti con riguardo ai quali, invero, il principio di anzianità giuridica è costantemente e legittimamente applicato.

Giova sin da adesso rimarcare che la contrattazione integrativa è delegata a disciplinare i criteri e le procedure di mobilità, fatte salve le disposizioni di legge (art. 22 c. 4 lett. a, CCNL). Pertanto, l'azione dell'amministrazione scolastica, tradottasi, per quanto *infra amplius*, in una palese discriminazione di posizioni lavorative come quella della ricorrente, deve ritenersi in contrasto con l'art. 470 del TU 297/1994.

Al riguardo, preme precisare che per l'a.s. 2020-2021, nella provincia di Agrigento, su 69 posti comuni disponibili per la scuola primaria, ne sono stati accantonati 20 per le nuove immissioni in ruolo, mentre nella provincia di Caltanissetta, su 75 posti comuni, ne sono stati accantonati ben 34 (Cfr. Tabulati mobilità scuola primaria con accantonamenti a.s. 2020/21, doc. all.to n. 5).

Se il MIUR non avesse arbitrariamente previsto l'accantonamento dei posti, considerato che all'odierna ricorrente per l'a.s. 2020/21 è stato riconosciuto il **punteggio complessivo di 124 punti**, di certo la sig.ra Indelicato avrebbe ottenuto il trasferimento nella propria provincia di residenza (Agrigento) o nella provincia più vicina (Caltanissetta).

In particolare, con riguardo alla provincia di Agrigento, in dispregio della normativa sopra richiamata, i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria provenienti da graduatorie concorsuali sono stati: AG EEEE GM2016 Vigilante Mariacarmela, AG EEEE GM2016 Zammito Carmela, AG EEEE GM2016 Criscenti Rosalba. A questi, devono aggiungersi, altresì, le immissioni in ruolo degli altri docenti provenienti dalle GAE: AG EEEE GAE DI CARLO STELLA, AG EEEE GAE CILONA GIOVANNA (cfr. Immissioni in ruolo da GM e GAE 2020-2021 Agrigento – primaria , doc. all.to n. 6).

Nella provincia di Caltanissetta, invece, i docenti che sono stati immessi in ruolo nella scuola primaria provenienti da graduatorie concorsuali sono stati : CL EEEE GM2016 Cala Lauramaria, CL EEEE GM2016 Lalomia Sonia, CL EEEE GM2016 Inguaggiato Antonella, CL EEEE GM2016 Barba Antonella, CL EEEE GM2016 Lombardo Raffaellamaria, CL



EEEE GM2016 Antinoro Vincenza Cinzia, CL EEEE GM2016, Sedita Angela, CL EEEE GM2016 Costa Salvatore Danilo, CL EEEE GM2016 Nastasi Angioletta, CL EEEE GM2016 Pizzo Mary, CL EEEE GM2016 Guarino Maria, CL EEEE GM2016 Nobile Angela, CL EEEE GM2016 Tabone Maria, CL EEEE GM2016 Vullo Anna, CL EEEE GM2016 Gulino Laurarosa, CL EEEE GM2016 Dimatteo Alessandra, CL EEEE GM2016 Fanara Santa (cfr. Immissioni in ruolo da GM Caltanissetta 2020-2021 primaria, doc.all.to n. 7).

I docenti immessi in ruolo scuola primaria (EEEE) nella provincia di Caltanissetta provenienti dalle GAE, invece, sono stati: Montalbano Rosa, Ferracani Paola Cesarin, Parisi Francesca, Guerra Rosalba Rosa, Palemeri Loredana, Anzalone Rosa, Mancuso Gabriella, Monaco Anna Maria, Salemi Maria, Scicolone Nunzia, Bongiovanni Cristyn Mary Anna (rinuncia), Palmeri Egizia Arianna (rinuncia), Mosca Adelina Ausilia, D'Agrò Luana Maria, Meli Maria Concetta, Infuso Natalia, Arena Stefania, Celestri Maria Catena, Tumminaro Maria (cfr. Provvedimento URS per la Sicilia – Ufficio VI – Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna, del 26.08.2020, doc. all.to n. 8).

Non appare superfluo evidenziare che, mentre per la provincia di Caltanissetta, in ossequio alle previsioni di cui ai tabulati della mobilità per la scuola primaria (Cfr. Tabulati mobilità scuola primaria a.s. 2020/21, doc. all.to n. 5) si è provveduto all'assegnazione di un numero di trentaquattro docenti (diciassette provenienti da GM e altri diciassette provenienti da GAE), nella provincia di Agrigento, a fronte dei venti posti accantonati, solo cinque docenti sono stati assegnati nella provincia (tre provenienti da GM e due da GAE) rimanendo vacanti e disponibili, giacchè accantonati (cfr doc. 5), ben ulteriori quindici posti! Pertanto, in dispregio della norma superiore e del conseguente diritto della ricorrente ad essere trasferita con precedenza rispetto ai nuovi immessi, nell'ambito territoriale della provincia di Agrigento si è provveduto ad accantonare i posti e successivamente a non assegnarli in toto.

Del tutto simile la situazione registratasi nell'a.s. 2021-2022. Oltre a presentare domanda di mobilità interprovinciale per la scuola primaria (cfr. Istanza trasferimento per la scuola primaria 2021-2022, doc. all.to n. 9, 10) la ricorrente, al fine di poter ricongiungersi al nucleo familiare presentava domanda di mobilità professionale per l'a.s. 2021-2022 per l'infanzia (cfr. Istanza passaggio ruolo infanzia 2021-2022, doc. all.to n. 11).



Per la **scuola dell'infanzia** (grado di scuola per il quale in tale anno la ricorrente ha chiesto il passaggio di ruolo), nell'a.s. 2021-2022 i posti sottratti alle procedure di mobilità (territoriale e professionale) e destinati alle nuove immissioni in ruolo sono stati: 13 su 30 posti comuni disponibili nella provincia di Agrigento, e 8 su 18 posti comuni per la provincia di Caltanissetta (Cfr. Tabulati mobilità scuola infanzia a.s. 2021/2022, doc. all.to n. 12).

In particolare, sono stati immessi in ruolo sui posti illegittimamente accantonati i seguenti insegnanti provenienti da graduatorie di merito: nell'ambito territoriale di Agrigento AAAA GM16 AG MONDELLO ROSITA, AAAA GM16 AG TRUPIA MILENA, AAAA GM16 AG CUCCHIARA VINCENZA, AAAA GM16 AG COSTANZA VINCENZA, AAAA GM16 AG PALAGONIA ADRIANAIRENE, AAAA GM16 AG VACCARELLO CARMELA; nell'ambito territoriale di Caltanissetta AAAA GM16 CL NUZZI GRAZIA, AAAA GM16 CL RAGUSA MARIA, AAAA GM16 CL SCICOLONE VIVIANA, AAAA GM16 CL PIRRERA ADRIANA (cfr. Immissioni in ruolo da GM a.s. 2021-2022, infanzia, AG-CL, doc.all.to n. 13).

Mentre i docenti immessi in ruolo provenienti da GAE sono: dall'ambito territoriale di Agrigento AAAA GAE AG CASALICCHIO LUIGIA, AAAA GAE AG CIPOLLA ROSA, AAAA GAE AG PRESTI ANTONIA, AAAA GAE AG BUSCEMI MARIA RITA, AAAA GAE AG MERLINO BENEDETTA, AAAA GAE AG CIMINO EPIFANIA; dall'ambito territoriale di Caltanissetta sono AAAA GAE CL SALERNO MARIA, AAAA GAE CL LI VECCHI ROSALIA, AAAA GAE CL FEMMINILE DONATELLA ANITA, AAAA GAE CL BARTOLUCCIO SANTA ADALGISA (cfr. Bollettino assegnazioni sedi 2021-2022 GAE CL, doc. all.to n. 14, Bollettino assegnazioni sedi 2021-2022 GAE AG, doc. all.to n. 15).

Anche nell'a.s. 2021-2022, dunque, in mancanza dell'illegittimo ed arbitrario accantonamento messo in atto dal MIUR, l'odierna ricorrente avrebbe potuto conseguire la mobilità professionale per la scuola dell'infanzia.

Alla luce di quanto riportato, è di solare evidenza che le procedure di mobilità territoriale e professionale degli a.s. 2020-2021 e 2021-2022, aventi ad oggetto il trasferimento interprovinciale ovvero il passaggio di ruolo dei docenti, ponendo in essere i dettami del CCNL hanno integrato una chiara violazione della normativa vigente determinando uno



stravolgimento del principio meritocratico, quale unico criterio che avrebbe dovuto guidare l'agere dell'amministrazione scolastica.

A ciò si aggiunge che per l'a.s. 2020/21 è stato riconosciuto alla ricorrente il punteggio di 124, e nella mobilità interprovinciale sono stati assegnati nella provincia di Agrigento numerosi posti a docenti con punti inferiori a quello riconosciuto alla sig.ra Indelicato, in particolare hanno ottenuto il trasferimento: Vacanti Angela Maria con punti 120,50, Puccio Caterina con punti 118, Pitruzzella Paola con punti 122, Greco Antonietta con punti 121. A ciò si aggiunge che la sig.ra Indelicato dovendo assistere il genitore invalido, le doveva essere riconosciuta la precedenza CCNL e ottenere il trasferimento interprovinciale su Agrigento con precedenza anche nei confronti degli altri colleghi Agrò Cinzia, Alessi Fabiola, Aquè Vincenza, Barba Calogera Curreri Nadia, D'Agosta Giovanna, Franzone Giuseppe, Mulè Gabriella, Pitisci Caterina Rosalia, Quaranta Rosalia, Vacanti Angela Maria (doc. all.to 28).

Parimenti, presso l'Ufficio Territoriale di Caltanissetta hanno ottenuto il trasferimento in provincia docenti con punteggio inferiore: Consolo Maria Rita con punti 42, Di Dio Cafiso Rosa con punti 29, Di Natale Giuseppa con punti 42, Di Piazza Giovanna Maria con punti 46, Falzone Nada con punti 43, Galante Gabriella con 53, Maniglia Grazia con 81, Riggi Sonia Rosa con 52, Russello Grazia con 116, Verdura Concetta con 42, Vergata Valeria con 24. A ciò si aggiunge che la ricorrente vantando il diritto di precedenza per assistenza al genitore avrebbe dovuto precedere il trasferimento di insegnanti con punteggio superiore quali: Di Libero Carmelo con punti 207, Gaeta Loredana con 226, Ippolito Abgela con 139, Lombardo Carmelina con 160, Maglio Rosaria con 169, Manta Mariacarmela con 218, Marino Angela Maria con 254 (all.to 29).

Ne consegue, che se veniva riconosciuta la precedenza per assistenza al genitore invalido ex art 3 co. 3 L. 104/1992, la sig.ra Indelicato avrebbe ottenuto ugualmente il trasferimento nelle province indicate in domanda.

Ciò considerato, l'intero iter procedurale adottato merita censura, gli atti emanati a conclusione dello stesso sono illegittimi e pertanto vanno annullati e/o disapplicati per i seguenti

## MOTIVI

Avv. Rosalinda Bellomo  
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)  
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077  
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it





## I

## ILLEGITTIMO ACCANTONAMENTO DI POSTI PER LE NUOVE IMMISSIONI IN RUOLO IN VIOLAZIONE DELL'ART. 470 T.U. 297/94

*In primis* la condotta del MIUR merita censura per violazione dell'art. 470 del T.U. 297/94 norma del quale ***“Specifici accordi tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero dell'Istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.***

Sulla base della norma riportata, dunque, le operazioni di mobilità devono avvenire con precedenza rispetto alle assunzioni in ruolo, su tutti i posti di insegnamento disponibili.

Ciò nonostante, il Miur, in violazione del disposto normativo richiamato, ha arbitrariamente sottratto dal contingente delle sedi libere e disponibili una percentuale di posti accantonandoli per le immissioni in ruolo, mediante l'erronea e indistinta applicazione della disciplina di cui all'art. 8 del CCNI a norma del quale ***“Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali”.***

Le procedure di mobilità territoriale e professionale (interprovinciale) oggetto di censura, stabilendo una riserva di posti in favore delle nuove nomine in ruolo rispetto ai trasferimenti interprovinciali dell'organico già presente nei ruoli dell'amministrazione scolastica, risultano poste in essere sulla scorta di un'illegittima ripartizione delle sedi di destinazione prevista dalla normativa pattizia che, pertanto, **si pone in aperto contrasto con il dettato normativo di cui al TU 297/1994, quale norma inderogabile in peius dalla contrattazione integrativa.**

Come già evidenziato, per l'a.s. 2020/2021 in attuazione dell'art. 8 comma 6 del CCNI, il Miur ha destinato ***“il 30% delle disponibilità [...] alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale”*** non interessando il restante 50% in quanto circoscritto alle nuove immissioni in ruolo. Tale *res facti* ha comportato il mancato accoglimento



dell'istanza dell'insegnante Indelicato, poiché il posto da quest'ultima ambito non è stato considerato compreso all'interno del 30% dei posti vacanti suscettibili di essere coperti con le operazioni di mobilità interprovinciale.

Lo stesso identico principio, seppur con diverse percentuali, ha trovato applicazione nell'a.s. 2021/22 allorquando il MIUR, ancora in applicazione dell'art. 8 comma 6 CCNI ha destinato *“il 25% delle disponibilità [...] alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale”* non interessando nuovamente il restante 50% poiché ritenuto destinato alle nuove immissioni in ruolo. Anche con riguardo all'a.s. 2021-2022, dunque, la legittima istanza dell'odierna ricorrente non è stata accolta.

Dunque se il Miur, ignorando il principio di diritto espresso nell'art. 470 T.U. 297/94, non avesse arbitrariamente previsto l'accantonamento dei posti per le immissioni in ruolo sottraendoli, di fatto, alle operazioni di mobilità interprovinciale e professionale, considerato il punteggio conseguito per entrambi gli anni scolastici della Sig.ra Indelicato, di certo quest'ultima avrebbe ottenuto il trasferimento nella propria provincia di residenza o nella provincia più vicina.

Appare doveroso puntualizzare che sebbene la norma primaria attribuisca un'ampia delega alla contrattazione collettiva, al contempo stabilisce dei limiti tra i quali va annoverato, per quel che qui rileva, quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità, in applicazione del quale alle immissioni in ruolo debbono essere comunque destinati posti di risulta, assicurando in tal modo la priorità nelle assegnazioni, ai docenti di ruolo che desiderano trasferirsi.

Da ciò si desume l'illegittimità delle previsioni di cui all'art. 8 del CCNL nella parte in cui, contrariamente al dettato normativo ex art. 470 TU 297/1994, non ha destinato in via prioritaria, tutti i posti vacanti e disponibili alle operazioni di mobilità professionale e territoriale del personale docente in organico, accantonandoli per le nuove assunzioni.

Trattasi, com'è evidente di una deroga illegittima considerato che il CCNL e gli atti che in esso trovano fondamento sono da intendersi atti normativi secondari rispetto al TU 297/1994.

Tale principio è stato coerentemente applicato dalla più attenta giurisprudenza di merito che ha ben rimarcato l'illegittimità delle operazioni di mobilità condotte dalla Amministrazione



in applicazione dell'art. 8 CCNI, in violazione dell'art.470 del D.lgs. n. 297/ 1994, in base al quale le nuove immissioni in ruolo devono essere effettuate dopo il soddisfacimento prioritario delle istanze di trasferimento avanzate dai docenti di ruolo, sui posti residui, ovvero non richiesti (cfr. Estratto Sentenza Trib. Verona n. 372/2021, doc. all.to n. 16).

Dello stesso orientamento la sentenza emanata dal tribunale di Napoli che ha avuto cura di precisare come *“dal tenore letterale del testo normativo dell'art. 470 comma 1 del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297 è agevole desumere che la normativa primaria, demanda alla contrattazione collettiva, tra organizzazioni sindacali e Ministero della Pubblica Istruzione, la definizione dei tempi e delle modalità della mobilità professionale e territoriale, tra l'altro con specifico riferimento ai posti riservati alle immissioni in ruolo. In attuazione di tale disposizione, l'art. 8 CCNI, rubricato sedi disponibili per le operazioni di mobilità, disciplina le modalità per determinare le vacanze dell'organico e i criteri in base ai quali ricoprire i posti resi disponibili; a tal fine, individua le percentuali in base alle quali assegnare i posti disponibili per le immissioni in ruolo e per la mobilità, accantonando il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali per le immissioni in ruolo. In particolare, è chiaro che la norma invocata è chiara nel delegare alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia, ma individua in maniera assolutamente univoca il fine ultimo che deve ispirare le parti sociali, costituito dal «superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico». La previsione legislativa, quindi, contrariamente alla contrattazione collettiva, è inequivoca nell'accordare preferenza alle operazioni di mobilità territoriale rispetto alle immissioni in ruolo, che dovrebbero essere effettuate sui posti residui al termine delle prime”* (cfr. Sentenza Trib. Napoli n. 2981 del 2022, doc. all.to n. 17).

È bene ricordare, infatti, che principio ispiratore del TU 297/1994 è rappresentato dall'opportunità di volere riconoscere una ragionevole preferenza nei confronti della mobilità del personale docente già in servizio rispetto al personale di neoassunto al quale, secondo la *ratio* del legislatore del 1994, dovrebbero assegnarsi i posti resisi disponibili e vacanti solo a completamento dei trasferimenti disposti a domanda.



Alla luce di quanto esposto, il contingente utilizzato ai fini dei trasferimenti interprovinciale è stato illegittimamente dimezzato, mentre i posti destinati alle immissioni in ruolo, in realtà, dovevano essere utilizzati ai fini della mobilità, consentendo in tal modo all'odierna ricorrente il giusto riconoscimento del suo diritto al trasferimento interprovinciale (in tal senso anche Tribunale di Latina, sez. lav. n. 703/2020).

Nello stesso senso, il G.L. del Tribunale di Patti ha statuito l'illegittimità dell'art 8 del C.C.N.L. sulla mobilità valido per l'a.s. 2021/2022 nella parte in cui prevede che i trasferimenti interprovinciali e tutta la mobilità professionale sia effettuata, secondo precise aliquote calcolate sui posti rimasti disponibili dopo i trasferimenti provinciali e dopo l'accantonamento del 50% dei posti residui per le immissioni in ruolo. Sul punto la sentenza in commento precisa che *“non può che rilevarsi l'illegittimità dell'art.8 CCNI nella parte in cui si pone in contrasto con l'art.470 d. lgs n.297/94, ovvero nella parte in cui dispone in maniera inderogabile che le operazioni di mobilità devono essere completate in via prioritaria rispetto alle immissioni in ruolo e che, quindi, alle immissioni in ruolo deve essere riservato solo il 50% dei posti disponibili successivamente all'espletamento delle operazioni di mobilità”* (cfr. Trib. Patti Sent. n.1432/2022).

Sul punto si è già espresso il **Consiglio di Stato con ordinanza n. 3722/2019** secondo cui *“L'art. 465 comma 1 del d.lgs. 297/1994 sopra citato prevede che i trasferimenti entro la provincia abbiano priorità rispetto a quelli interprovinciali, ma solo fino ad attuazione di quanto previsto dall'art. 470 comma 1 di cui qui si tratta, e in secondo luogo senza esprimere alcun principio di priorità per le nuove immissioni in ruolo, come si ricava dal successivo comma 4, per cui la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data. Ciò posto, la norma dell'art. 470 comma 1 è stata attuata, con gli accordi di cui qui si tratta, e pertanto in quella sede avrebbe dovuto essere applicato il principio che lo stesso comma esprime, ovvero la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine;”*. (Cfr. **Ordinanza n. 3722/2019 Consiglio di Stato**, doc.all.to n. 18).

Tale concetto, è stato anche ricordato dalla Corte di Cassazione, sez. lav., con sentenza 12559 del 18.05.2017 che ha evidenziato la possibilità nell'ambito del pubblico impiego di applicare le regole della mobilità territoriale e professionale prima di dare inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso (cfr. Corte Cass. sent. n. 12559 del 18.05.2017,



doc. all.to n. 19). Dunque, considerata la priorità riconosciuta alle operazioni di mobilità rispetto all'assegnazione delle sedi ai nuovi assunti, le sedi accantonate per le immissioni in ruolo dovevano considerarsi quali posti liberi e disponibili da destinarsi alla mobilità.

Con il primo motivo di ricorso, dunque, si chiede la necessaria disapplicazione delle pattuizioni previste dall'art. 8 comma 5 del CCNL concernenti la mobilità del personale docente, risultando non conformi al testo legislativo di cui al TU 297/1994 e, pertanto, pregiudizievoli del diritto dell'odierna ricorrente, sig.ra indelicato Angela, alla mobilità territoriale 20/21 presso la propria provincia Agrigento o Caltanissetta nei limiti del cinquanta per cento dei posti disponibili e professionale interprovinciale 21/22 nei limiti del 30% dei posti disponibili.

## II

### **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO “*PRIOR IN TEMPORE POTIOR IN IURE*”, DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA', ECONOMICITA' E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO**

Le disposizioni del CCNL violano, altresì, il principio generale “*prior in tempore potior in iure*”, in quanto i docenti già IN ORGANICO hanno maturato il diritto alla mobilità nelle sedi vacanti prima della indizione della nuova procedura concorsuale.

Ed invero, quando l'Amministrazione procede all'effettuazione di nuove assunzioni, a maggior ragione, non può trascurare le posizioni dei soggetti già assunti in via definitiva, potendo essere effettuato il reclutamento di nuovo personale ai sensi dell'art. 97 della Cost. solo su posti effettivamente vacanti, rispondendo, il previo esperimento delle procedure di mobilità, ai **principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa**.

Inoltre, la ricorrente aveva diritto ad essere preferita rispetto ai docenti immessi in ruolo, in base al **principio costituzionale di imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa (consacrati negli artt. 97 della Cost. e 1 della l. n. 241/90)**.

Difatti dalla regola giurisprudenziale che privilegia tra più graduatorie valide quella più remota e, dall'obbligo dell'Amministrazione di mettere a concorso solo i posti risultanti effettivamente vacanti, si desume l'impossibilità di assegnare ulteriori posti con una nuova tornata concorsuale, prima di ultimare una procedura di mobilità del personale assunto con



le precedenti procedure concorsuali (v. sul punto: Cons. St. Sez. VI n. 668 del 10.2.2010; Cass. n. 14318/2000; Cass. n. 14826/2000; Cass. civ. sez. lav. N.26892/2006 e Cass. sez. lav. 21509/2008).

Il *modus operandi* del MIUR ha stravolto il **criterio meritocratico del punteggio**.

**L'accantonamento dei posti, infatti, ha creato una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.**

Ed invero l'Amministrazione ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Ne consegue che le previsioni della CCNI limitando il diritto al trasferimento in applicazione del criterio ex lege dell'anzianità di servizio maturata sono assolutamente illegittime e tali devono ritenersi altresì tutti gli atti consequenziali adottati in attuazione delle stesse i quali pertanto, devono essere dichiarati invalidi, nulli e/o inefficaci.

### III

#### **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE NELLA NORMATIVA DI CUI ALLA L. 104 DEL 1992**

L'odierna ricorrente ha allegato all'istanza di trasferimento interprovinciale dell' a.s. 2020/2021 la dichiarazione di assistenza per L. 104/1992 con annesso verbale di riconoscimento di "*handicap in situazione di gravità*" ex comma 3 art. 3 L. 104/1992 redatto dalla Competente Commissione medica (cfr. Istanza di trasferimento per la scuola primaria 2020-2021, cfr. doc. all.to n. 4).

Invero, l'odierna ricorrente, assiste con continuità la sig. Nobile Santa, genitore con lei convivente (cfr. Certificato stato di famiglia, doc.all.to n. 20)

Tuttavia, anche il sistema delle precedenza di cui all'art. 13 della CCNL 201-2022 si pone in aperto contrasto con la tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti nonché con la stessa normativa di cui alla L.104/1992.



Come evidenziato dalla più attenta giurisprudenza, infatti, sono da ritenersi nulle le norme del CCNL scuola che non riconoscono la precedenza, nella mobilità interprovinciale, per tutti i soggetti previsti dall'art. 33 l. 104/1992 e, dunque, anche al docente che assista parente disabile.

Ciò in ragione del fatto che detta norma tutela un diritto del lavoratore e dell'assistito di valenza costituzionale, suscettibile di limitazione unicamente per l'impossibilità di darvi attuazione in ragione di un pubblico interesse dell'Amministrazione (cfr. Massima Tribunale sez. lav. - Palermo, 15/10/2020, n. 2992 doc.all.to n. 21, cfr. Massima Tribunale sez. lav. - Palermo, 03/07/2022, n. 1947, doc.all.to n. 22).

Dunque, l'art. 13, comma 1, punto 4 del CCNL 2019/22, nella parte in cui non riconosce il diritto di precedenza per assistenza ai genitori con disabilità grave (art. 3 L. n. 104/1992) ai docenti che si sottopongono a mobilità interprovinciale, risulta contrario a norme imperative e determina delle disparità non giustificate. Le disposizioni contrattuali appena richiamate appaiono pertanto illegittime e vanno disapplicate, con il conseguente riconoscimento del diritto del docente a inserire nella domanda relativa alle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021 il suo diritto di precedenza in relazione alla sua condizione di referente unico per l'assistenza di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, L.n. 104/1992 (cfr. Massima Tribunale sez. lav. - Patti, 14/04/2020, doc. all.to 23).

Segnatamente il rilievo costituzionale dei diritti che l'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce una norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime, ai sensi dell'art. 1418 comma 1, c.c..

Conseguentemente, con riguardo alla clausola del CCNL limitante il diritto di scelta prioritaria del dipendente che assista con continuità persona in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale (assegnazioni provvisorie), escludendolo invece nella mobilità definitiva (per i trasferimenti interprovinciali) deve ritenersi che essa sia nulla a norma dell'art. 1418 c.c. per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto ad altri dipendenti in ciascuna fase



delle procedure di trasferimento (cfr. Massima Tribunale sez. lav. - Lamezia Terme, 14/08/2020, n. 3128, doc. all.to n. 24).

Nel caso de quo, la sig.ra Indelicato avrebbe ottenuto il trasferimento interprovinciale sia in Agrigento che, in subordine a Caltanissetta, poiché avente un punteggio superiore ai docenti che di fatto hanno ottenuto il trasferimento (cfr elenco docenti indicato nella parte in fatto, doc. all.to 28 e 29)

Tale res facti, avrebbe dovuto garantire all'odierna ricorrente la precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale che ha visto invece assegnare posti a docenti con punti inferiori per come meglio specificato nella parte in fatto.

Con il terzo motivo di ricorso, pertanto, si chiede il riconoscimento di siffatto diritto di precedenza con consequenziale assegnazione dell'insegnante nella provincia di residenza o altra vicina a far data dell'a.s. 2020-2021.

\*

### ***SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA***

Il *fumus boni iuris* è insito nei motivi posti a fondamento del presente ricorso in quanto nella fattispecie in esame, è ictu oculi la condotta contra legem adottata dal Miur che, in violazione dell'art. 470 del TU 297/1994 ha proceduto all'applicazione indistinta del CCNL ponendo in essere atti che si sono tradotti nella palese lesione del legittimo diritto della sig.ra Indelicato Angela a svolgere l'attività di insegnante nella propria provincia di residenza o in altra vicina.

Pertanto, fondata in diritto è la richiesta della ricorrente contro un comportamento temerario ed illegittimo dell'Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento e dell'Ufficio VI ambito Territoriale di Caltanissetta, odierni convenuti.

Come sopra evidenziato, infatti, il punteggio conseguito avrebbe dovuto garantire alla sig.ra Indelicato, l'attuazione del suo diritto alla mobilità interprovinciale e/o professionale. Inoltre, per come opportunamente documentato, la sig.ra Indelicato assiste la propria madre affetta da disabilità, condizione questa che avrebbe dovuto indurre il Miur a dare il giusto seguito alle istanze di mobilità dell'insegnante con precedenza assoluta rispetto agli altri aspiranti docenti.

Avv. Rosalinda Bellomo  
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)  
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077  
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it





Tuttavia, la ricorrente, pur trovandosi nelle condizioni previste *ex lege*, vede violato il proprio diritto ad essere assegnata alla provincia di Agrigento o in quella di Caltanissetta.

Quanto al *periculum in mora*, è senz'altro sussistente, giacchè la notevole distanza intercorrente tra la residenza della ricorrente (provincia di Agrigento) e l'Istituto ove è attualmente in servizio, l'I.C. Campanella Sturzo di Catania, non è compatibile con la necessità di accudienza dell'anziana e sofferente madre con essa residente.

Invero, la ricorrente, attualmente col ruolo a Catania è costretta a vivere a 200 km dalla famiglia non garantendo, pertanto, alla madre l'adeguata assistenza di cui necessita, con conseguente grave danno in capo all'anziana privata del tutto immotivatamente delle cure della figlia e, con ogni probabilità, destinata ad essere affidata alle cure di soggetti diversi non appartenenti al proprio nucleo familiare. Tra l'altro il venerdì a causa del lungo viaggio in autobus non riesce a tornare prima delle 16,30, con la conseguenza di poter assistere la madre solo il sabato e la domenica.

\*\*\*\*

Per quanto sin qui esposto, la sig.ra Indelicato Angela, come sopra rappresentata e difesa, chiede che

### **L'ILL.MO TRIBUNALE DI CATANIA**

#### **Preliminarmente, in via cautelare**

*Inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e previa autorizzazione alla parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art 150 cpc di notificare per pubblici proclami il presente ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati o in subordine ai sensi dell'art. 151 c.p.c. alle altre forme di notificazione autorizzate dal giudice;

Voglia

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita sulla tipologia di posti scuola primaria per cui ha titolo, con decorrenza dall'a.s. 2020/2021, ritenuto e



dichiarato il diritto di precedenza per assistere il genitore dichiarato invalido ex art 3 co. 3 L. 104/1992;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita sulla tipologia di posti scuola primaria per cui ha titolo, con decorrenza dall'a.s. 2020/2021, ritenuta e dichiarata la illegittima riserva/accantonamento dei posti disposta dal Miur con CCNL del 6 marzo 2019 e anche al riconoscimento della precedenza di cui alla L. 104/92 per assistenza al genitore;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al passaggio di ruolo per la scuola dell'infanzia con decorrenza dall'a.s. 2021/2022, ritenuta e dichiarata la illegittima riserva/accantonamento dei posti disposta dal Miur con CCNL del 6 marzo 2019 e anche al riconoscimento della precedenza di cui alla l. 104/92 per assistenza al genitore;

- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a seguito della mobilità scuola primaria 2020/2021 ad essere trasferita presso la provincia di Agrigento o, in subordine, presso la provincia di Caltanissetta secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda;

- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a seguito della mobilità professionale 2021/2022 ad essere trasferita scuola infanzia posto comune presso la provincia di Agrigento o, in subordine, presso la provincia di Caltanissetta secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda;

- condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo il trasferimento della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2020/2021 presso la provincia di Agrigento o, in subordine, presso la provincia di Caltanissetta secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda anche tenuto conto della precedenza ex L. 104/1992;

- condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo il trasferimento della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2021/2022 scuola infanzia posto comune presso la provincia di Agrigento o, in subordine, presso la provincia di Caltanissetta secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda.



**In subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del fumus boni iuris e del periculum in mora, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti**

**Voglia**

**l' Ill.mo Tribunale adito**

- considerato l'elevato numero dei destinatari, autorizzare parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art 150 cpc alla notificazione per pubblici proclami del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati o in subordine ai sensi dell'art. 151 c.p.c. alle altre forme di notificazione autorizzate dal giudice;

***Nel merito***

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita sulla tipologia di posti scuola primaria per cui ha titolo, con decorrenza dall'a.s. 2020/2021, ritenuto e dichiarato il diritto di precedenza per assistere il genitore dichiarato invalido ex art 3 co. 3 L. 104/1992;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita sulla tipologia di posti scuola primaria per cui ha titolo, con decorrenza dall'a.s. 2020/2021, ritenuta e dichiarata la illegittima riserva/accantonamento dei posti disposta dal Miur con CCNL del 6 marzo 2019 e anche al riconoscimento della precedenza di cui alla L. 104/92 per assistenza al genitore;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al passaggio di ruolo per la scuola dell'infanzia con decorrenza dall'a.s. 2021/2022, ritenuta e dichiarata la illegittima riserva/accantonamento dei posti disposta dal Miur con CCNL del 6 marzo 2019 e anche al riconoscimento della precedenza di cui alla l. 104/92 per assistenza al genitore;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a seguito della mobilità 2020/2021 ad essere trasferita presso la provincia di Agrigento o, in subordine, presso la provincia di Caltanissetta secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda;
- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a seguito della mobilità professionale 2021/2022 ad essere trasferita presso la provincia di Agrigento



su posto comune scuola infanzia o, in subordine, presso la provincia di Caltanissetta secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda;

- condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo il trasferimento della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2020/2021 presso la provincia di Agrigento o, in subordine, presso la provincia di Caltanissetta secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda anche tenuto conto della precedenza ex L. 104/1992;
- condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo il trasferimento della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2021/2022 su posto comune scuola infanzia presso la provincia di Agrigento o, in subordine, presso la provincia di Caltanissetta secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda.
- Con vittoria di diritti, onorari e accessori come per legge.

Si dichiara che la presente causa verte in materia di pubblico impiego e ha valore indeterminabile ed è pertanto soggetta al contributo unificato di Euro 259,00.

Si producono i seguenti documenti:

1. Contratto a tempo indeterminato Indelicato Angela;
2. Attestazione di servizio Indelicato Angela;
3. Verbale di riconoscimento l. 104/1992 del 2.10.2012;
4. Istanza trasferimento interprovinciale per la scuola primaria 2020/21;
- 4bis. Lettera di notifica trasferimento interprovinciale primaria 2020/21;
5. Tabulati mobilità scuola primaria a.s. 2020/21;
6. Immissioni in ruolo da GM e GAE primaria Agrigento 2020-2021;
7. Immissioni in ruolo da GM primaria Caltanissetta 2020-2021;
8. Provvedimento URS per la Sicilia – Ufficio VI – Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna del 26.08.2020;
9. Istanza di trasferimento per la scuola primaria 2021-2022;

Avv. Rosalinda Bellomo  
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)  
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077  
Pec rosalindabellomo@avvocatiagrigento.it



10. Lettera di notifica trasferimento scuola primaria 2021-2022;
  11. Istanza di passaggio ruolo per la scuola dell'infanzia 2021-2022;
  - 11 bis. Lettera di notifica passaggio di ruolo 2021/22;
  12. Tabulati mobilità scuola infanzia a.s. 2021-2022;
  13. Immissioni in ruolo da GM a.s. 2021-2022, infanzia, Agrigento – Caltanissetta;
  14. Bollettino assegnazioni sedi 2021-2022 GAE – Caltanissetta;
  15. Bollettino assegnazioni sedi 2021-2022 GAE – Agrigento;
  16. Estratto Sentenza Tribunale Verona n. 372/2021;
  17. Sentenza Tribunale di Napoli n. 2981 del 2022;
  18. Ordinanza n. 3722/2019 Consiglio di Stato;
  19. Sentenza Corte Cassazione n. 12559-2017;
  20. Certificato stato di famiglia;
  21. Massima Tribunale Palermo, sez.lav., n. 2992 del 15.10.2022;
  22. Massima Tribunale Palermo, sez.lav., n. 1947 del 3.7.2020;
  23. Massima Tribunale Patti, sez.lav., del 14.4.2020;
  24. Massima Tribunale Lamezia Terme, n. 3128 del 14.08.2020;
  - 25.CCNI mobilità 2019-2020-2020-2021-2021-2022 del 6 marzo 2019;
  26. O.M. del 23.03.2020
  27. O.M. del 29.03.2021
  28. bollettino trasferimenti per Ag
  29. bollettino trasferimenti per CL
- Favara, 31.07.2023

Avv. Rosalinda Bellomo

Avv. Rosalinda Bellomo  
Via Roma n. 58 92026 Favara (Ag)  
Tel fax 092232189 Mobile 3939442077  
Pec rosalingdabellomo@avvocatiagrigento.it

